

7446

CORTE DEI CONTI
 UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
 SUI MINISTERI DEI SERVIZI
 ALLA PERSONA E BENI CULTURALI

23 MAR. 2010

Prot. n. 2083

CORTE DEI CONTI
 UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
 SUI MINISTERI DEI SERVIZI
 ALLA PERSONA E BENI CULTURALI

15 APR. 2010

Reg. 5 luglio 284

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 APR. 2010

4094 TER

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica"

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'articolo 20, che regola il Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

VISTO l'articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti "riservatari", di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni "riservatari", prevedendo uno stanziamento autonomo,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

determinato annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO

il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2008, registro 4, foglio 310, di riparto fra le città riservatarie delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, numero 296;

VISTO

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e comma 4, che ha previsto che a detto Ministero sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale;

VISTA

la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della Salute", con conseguente modifica della denominazione Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in luogo della precedente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e in particolare la Tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni "riservatari" di cui sopra;

VISTA

la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012";

VISTO

il decreto del 30 dicembre 2009 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare la Tabella 04, che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, **euro 39.964.078,00**;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTO** il decreto ministeriale del 2 marzo 2010 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali assegna le risorse umane e finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere al riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2010, per la parte destinata ai comuni riservatari di cui sopra, per l'importo di **euro 39.964.078,00**;
- CONSIDERATO** il disposto di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale di riparto del 17/09/2009, il quale stabilisce l'adozione per il 2010 dei medesimi criteri di riparto percentuali tra le città riservatarie già utilizzati per l'anno 2009 nonché il trasferimento delle relative somme attraverso la decretazione del solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non prevedendo un'ulteriore intesa in sede di Conferenza Unificata;
- ACCERTATA** la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 del bilancio 2010, per un importo totale di **euro 39.964.078,00**;

DECRETA

Art. 1

Per l'attuazione delle misure "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" di cui alla legge 28 agosto 1997, numero 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni riservatari individuati dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma complessiva di **euro 39.964.078,00**, di cui allo stanziamento disposto per il 2010, secondo la seguente ripartizione:



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Legge 28 agosto 1997, n. 285. Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - ANNO 2010		
<i>Parte destinata ai Comuni riservatari di cui all'art. 1, co. 2, Il periodo</i>		
	<i>quota % sul totale</i>	<i>Somme assegnate</i>
VENEZIA	1,8981900	758.594
MILANO	9,8915172	3.953.054
TORINO	7,0193519	2.805.219
GENOVA	4,7932329	1.915.571
BOLOGNA	2,3316986	931.842
FIRENZE	2,9875139	1.193.932
ROMA	21,7025255	8.673.214
NAPOLI	16,2787185	6.505.640
BARI	4,3423069	1.735.363
BRINDISI	2,1575310	862.237
TARANTO	3,3775924	1.349.824
REGGIO CALABRIA	3,9246303	1.568.442
CATANIA	5,3669940	2.144.870
PALERMO	11,2763527	4.506.491
CAGLIARI	2,6518443	1.059.785
TOTALE	100,00	39.964.078

Art. 2

I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa registrazione della Corte dei Conti.

Roma li **11 MAR 2010**

Sen. Maurizio Sacconi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e presso il Ministero della Sanità e della Previdenza Sociale

Il Dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio